

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5967 del 26/11/2021
Oggetto	OGGETTO: LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 E SMI, L.R. N. 13/2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA SUBCONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATA "DANTE" UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVIA, PROVINCIA DI RAVENNA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6158 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 17 AGOSTO 1988, N. 32 E SMI, L.R. N. 13/2015 – AUTORIZZAZIONE ALLA SUBCONCESSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DELLA CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI E TERMALI DENOMINATA "DANTE" UBICATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CERVIA, PROVINCIA DI RAVENNA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il R.D. 29 Luglio 1927 n.1443, la Legge 07 Novembre 1941 n.1360, il D.P.R. 28 Giugno 1955 n.620 ed il D.P.R. 18 Aprile 1994 n.382, Disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale;
- la Legge Regionale 17 agosto 1988 n. 32 *"Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo"* e smi e in particolare l'art. 8-bis relativo alle subconcessioni;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e smi in materia antimafia;

VISTI:

- ✓ la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- ✓ la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- ✓ in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative nelle materie ambientali previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae). La lettera e) del comma 1 dell'art. 14 della LR n. 13/2015 è relativo anche all'utilizzo di acque minerali e termali;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente assicura le funzioni di autorizzazione in materia ambientale;
- ✓ la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la concessione di coltivazione di acqua minerale e termale denominata "Dante", nel territorio del comune di Cervia, rilasciata con Provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3870 del 06/12/2013, modificata con atto del SAC di Ravenna di Arpae n. DET-AMB-2018-4115 del 10/08/2018. Tale concessione è stata rilasciata a favore della società So.f.in.im Srl, con sede legale in comune di Cervia, via Cristoforo Colombo n.87, successivamente la concessione è stata trasferita alla società Dante s.r.l. con sede in comune di Cervia, via Milazzo n. 81, Codice Fiscale/P.IVA 02593030394 con determina n. DET-AMB-4115 del 10/08/2018. La concessione ha scadenza il 06/12/2043;

DATO ATTO che l'art.8-bis comma 1 della L.R. 32/1988, come modificata con L.R. 11/2018 del 27/07/2018, dispone *"Previo autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:*

- a) *a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;*
- b) *a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo";*

ATTESO che in data 27/08/2021 la Società Dante S.r.l. ha presentato ad Arpae-Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ravenna, ai sensi dell'art. 8-bis della L.R. 32/1988, istanza di autorizzazione alla subconcessione della sopra richiamata concessione a favore della società Dantegest s.r.l., con sede legale in Cervia, via Milazzo n. 81, codice fiscale 02671970396. L'istanza è stata acquisita da Arpae al PG 2021/132920 del 27/08/2021 e risulta sottoscritta per presa visione anche dalla società Dante S.r.l.;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n.24123/2021, emerge che:

- la concessione di coltivazione di acqua minerale e termale denominata "Dante", nel territorio del comune di Cervia, dell'estensione di 68.15.57 ettari, è diretta alla coltivazione di acque minerali ad uso terapeutico. I pozzi Dante 1 e Dante 2 per la captazione della risorsa idrotermale sono posti nell'area pertinenziale del Club Hotel Dante in Comune di Cervia, in via Cristoforo Colombo n.87;

- la concessione è stata oggetto di trasferimento dalla società So.f.in.im s.r.l., con sede legale in comune di Cervia, via Cristoforo Colombo n.87, Codice Fiscale/P.IVA 00893830406, alla società Dante s.r.l. con sede in comune di Cervia, via Milazzo n. 81, Codice Fiscale/P.IVA 02593030394. Il suddetto trasferimento è stato autorizzato dal SAC di Arpae con determina dirigenziale n. 2018/4115 del 10/08/2018;

- l'istanza di autorizzazione alla subconcessione così come presentata in data 27/08/2021 si intendeva formalmente completa al fine dell'avvio del procedimento, per cui si è provveduto a darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 09/09/2021 (PG 2021/139377), ai sensi dell'art. 8, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi;

- a seguito di quanto richiesto con Ns. Nota PG 2021/140423 del 13/09/2021, è stato pubblicato apposito avviso, unitamente all'istanza presentata, all'Albo Pretorio del Comune di Cervia dal 13 settembre 2021 al 28 settembre 2021, come da relata di pubblicazione acquisita da Arpae in data 12/11/2021 al PG 2021/174786 del 12/11/2021 e in tale periodo non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

- con la medesima nota Arpae PG 2021/140423 del 13/09/2021 con la quale è stata richiesta l'affissione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Cervia, l'istanza è stata portata a conoscenza del Comune di Cervia e del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL Romagna;

- in data 21/09/2021 venivano presentate, ad integrazione della documentazione, le schede dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia e le autocertificazioni relative agli Organi di Vigilanza ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. L'integrazione è stata acquisita con PG 2021/145093;

ATTESO che la società Dante s.r.l. è titolare del ramo d'azienda "Terme del Mare", ubicato in comune di Cervia, lungomare Grazia Deledda n. 38, che include la gestione dello stabilimento termale ove sono utilizzate a scopo terapeutico le acque termali prelevate dai pozzi situati entro la concessione sopra richiamata;

DATO ATTO che:

- in data 10/11/2020 con atto notarile Avv. Marco Maltoni (Repertorio n. 37620 Raccolta n. 25158) è stata costituita dalla società Dante s.r.l. la società Dantegest s.r.l. a socio unico con sede legale in comune di Cervia, via Milazzo n. 81, codice fiscale 02671970396;

- in data 29/04/2021 la società Dante s.r.l. ha sottoscritto con la società Dantegest s.r.l. un contratto di affitto di rami d'azienda alberghiera termale, tra i quali il Ramo d'Azienda "Terme del Mare", ubicato in comune di Cervia, lungomare Grazia Deledda n. 38, come da Atto autenticato dal notaio Avv. Marco Maltoni. Tale contratto, come da art. 11 dello stesso, ha durata a decorrere dal 1 maggio 2021 fino al 31/12/2025, con facoltà di tacito rinnovo di 5 anni alla scadenza e così di seguito;

ATTESO CHE l'art.8-bis, comma 2 e 3 della L.R. 32/1988, come modificata con L.R. 11/2018 del 27/07/2018, dispone "2. La sub concessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;

b) l'utilizzo delle acque da parte del sub concessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.

3. Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri"

TENUTO CONTO che, come risulta dall'istanza di autorizzazione alla subconcessione e nella documentazione ad essa allegata, la Società Dantegest S.r.l. :

- a) si impegna a rispettare le prescrizioni e condizioni contenute nella normativa in materia e nei relativi atti di concessione, proseguendo lo sfruttamento del giacimento secondo il progetto di coltivazione e il programma dei lavori già autorizzato;
- b) si impegna all'esercizio diretto della subconcessione;
- c) possiede i requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;

TENUTO CONTO della validità temporale della concessione "Dante" fino al 06/12/2043, della durata della società Dantegest S.r.l. fino al 31/12/2050 nonché della normativa vigente, la subconcessione potrà avere durata fino alla scadenza della stessa concessione ovvero fino al 06/12/2043. In caso di rinnovo o di stipula di nuovo contratto dovrà essere presentata contestualmente nuova istanza di subconcessione ai sensi dell'art. 8-bis della L.R. 32/1988 e s.m.i. Nel caso di richiesta di rinnovo della concessione, fino al rilascio del provvedimento di rinnovo stesso, per consentire continuità alla subconcessione potrà essere richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione. Detta prosecuzione avrà carattere del tutto temporaneo e non potrà far sorgere alcun diritto, interesse o aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo in capo al concessionario uscente, né alcun indennizzo o onere di qualsiasi natura a carico dell'Agenzia nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura comparativa cui l'istanza di rinnovo è sottoposta, il concessionario uscente non dovesse risultare destinatario del provvedimento di rinnovo medesimo;

VISTA la richiesta di comunicazione antimafia inviata alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 09/09/2021 ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale:

"4 Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.

4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite";

RITENUTO nel caso della presente istanza di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. , al fine di rispettare i tempi del procedimento, tenuto conto che sono state acquisite le autocertificazioni dei legali rappresentanti delle due società interessate, a corredo dell'istanza di autorizzazione. Si precisa che la scrivente Agenzia procederà alla revoca del presente atto qualora l'esito della verifica di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. attesti la sussistenza di cause interdittive;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, sussistano le condizioni e i presupposti per autorizzare la società Dante s.r.l. a subconcedere l'esercizio dell'attività di coltivazione della concessione "Dante" alla società Dantegest s.r.l.;

ATTESO che, a seguito del rilascio della presente autorizzazione, il concessionario dovrà procedere a redarre apposito atto di subconcessione conformemente a quanto stabilito nel presente provvedimento. L'atto di subconcessione dovrà poi essere trasmesso ad Arpae, al Comune di Cervia e all'Azienda USL di Ravenna – Dipartimento Sanità Pubblica ;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Rossi Miria, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 8-bis della Legge Regionale n.32/88 e s.m.i., la Società DANTE s.r.l., codice fiscale 02593030394, con sede legale in Cervia, via Milazzo n. 81, titolare della concessione di acque minerali e termali "Dante" in comune di Cervia, a subconcedere l'esercizio dell'attività di coltivazione della concessione medesima alla società Dantegest s.r.l., codice fiscale 02671970396, con sede legale in Cervia, via Milazzo n. 81, alle stesse condizioni e prescrizioni stabilite nel provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3870 del 06/12/2013 e del

successivo atto di trasferimento n. DET-AMB-2018-4115 del 10/08/2018 rilasciato dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae ;

2. A seguito del rilascio della presente autorizzazione, il concessionario dovrà procedere a redarre apposito atto di subconcessione conformemente a quanto stabilito nel presente provvedimento. L'atto di subconcessione dovrà poi essere trasmesso ad Arpae, al Comune di Cervia e all'Azienda USL di Ravenna – Dipartimento Sanità Pubblica ;
3. La subconcessione potrà avere durata fino alla scadenza della concessione stessa ovvero fino al 06/12/2043. In caso di rinnovo o di stipula di nuovo contratto dovrà essere presentata contestualmente nuova istanza di subconcessione ai sensi dell'art. 8-bis della L.R. 32/1988 e s.m.i. Nel caso di richiesta di rinnovo della concessione, fino al rilascio del provvedimento di rinnovo stesso, per consentire continuità alla subconcessione potrà essere richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione. Detta prosecuzione avrà carattere del tutto temporaneo e non potrà far sorgere alcun diritto, interesse o aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo in capo al concessionario uscente, né alcun indennizzo o onere di qualsiasi natura a carico dell'Agenzia nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura comparativa cui l'istanza di rinnovo è sottoposta, il concessionario uscente non dovesse risultare destinatario del provvedimento di rinnovo medesimo;
4. Nell'atto di subconcessione , oltre alla scadenza sopra indicata, dovrà essere previsto, che:
 - il sub-concessionario debba assumere gli obblighi previsti dall'atto di concessione soprarichiamato (n. 3870 del 06/12/2013 e del successivo atto di trasferimento n. DET-AMB-2018-4115 del 10/08/2018 rilasciato dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae) nonché dalla normativa in materia, relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 della L.R. 32/1988, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri;
 - l'utilizzo delle acque da parte del subconcessionario debba avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della L.R. 32/1988 nonché di quanto stabilito dal Titolo III della stessa legge;
 - il subconcessionario sia tenuto all'esercizio diretto dell'attività di coltivazione;
 - sia presentato adeguato aggiornamento della Denuncia di esercizio di cui all'art. 24 del D.P.R. 128/59 agli Enti competenti.
5. La presente autorizzazione sarà revocata nei casi di inadempienza previsti dall'art. 21 comma 2 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, dovuta ad esclusiva responsabilità dell'esercente, con la misura prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

L'atto di subconcessione deve ritenersi valido a tutti gli effetti qualora rispetti le prescrizioni del presente provvedimento ed ogni altra disposizione normativa di settore.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di rilascio, al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o concessioni di cui occorre essere in possesso, anche non espressamente indicati nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto viene notificato alla società Dantegest S.r.l. , copia dello stesso viene inviato alla società Dante S.r.l., al Comune di Cervia, all'Azienda A.U.S.L. di Ravenna – Dipartimento di Sanità Pubblica, al Ministero della salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPRES), alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica - Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali – Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale della Cura della Persona, Salute e Welfare), ad Arpae-Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.